

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 7 ottobre 2024, n. 551

[ID VIP 10928] - Parco di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica denominato "88_SURBO" della potenza di 20,90 MW e delle relative opere di connessione alla rete di trasmissione nazionale, da ubicarsi in agro di Lecce e Surbo (LE).

Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Proponente: SY02 S.R.L.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante "codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., "Codice in materia di protezione dei dati personali (, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)";
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante "Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione";
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati";
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante "Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana", con la quale è stato conferito all'Ing. Giuseppe Angelini l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana";

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;

- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanato in attuazione dell'art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";
- il D.M. 21 giugno 2024 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili".

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l'altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;
 - di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;

- con D.M. 21 giugno 2024 è stata data attuazione all'art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 199 del 2021 demandando alle Regioni, tra l'altro, l'individuazione di:
 - superfici a aree idonee: le aree in cui e' previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
 - superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalita' stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
- l'art. 7 del succitato D.M. 21 giugno 2024, rubricato "Principi e criteri per l'individuazione delle aree idonee", dispone, tra l'altro, che:
 - sia mantenuto fermo quanto previsto dall'art. 5, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all'installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
 - le Regioni tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualita' dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonche' di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneita' di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
 - siano considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - debba essere temperata la necessita' di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante "Organizzazione e modalita' di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali" dispone all'art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
- con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto "*Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e disposizioni di servizio*" il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attivita' istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale";

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 45845 del 11.03.2024, acquisita in data 15.03.2024 al prot. n. 135389 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva "Comunicazione relativa a procedibilita' istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento";
- con nota prot. n. 147666 del 22.03.2024 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l'altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l'avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

RILEVATO, altresì, che sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi, allegati alla presente determinazione, relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 173224 del 09.04.2024, con la quale il Comune di Surbo ha formulato le osservazioni e richieste ivi riportate;
- nota prot. n. 195040 del 22.04.2024, con la quale A.R.P.A. Puglia, D.A.P. Lecce, ha espresso valutazione tecnica negativa;
- nota prot. n. 377791 del 25.07.2024, con la quale l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale ha espresso parere favorevole condizionato dal rispetto delle prescrizioni ivi indicate;

RITENUTO che:

- l'istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID_VIP 10928, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente Autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;
- debba altresì essere rimesso alla competente Autorità ministeriale l'apprezzamento delle istanze avanzate dal Comune di Surbo, di cui al punto precedente;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio favorevole di compatibilità ambientale, relativo al Parco di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica denominato "88_SURBO" della potenza di 20,90 MW e delle relative opere di connessione alla rete di trasmissione nazionale, da ubicarsi in agro di Lecce e Surbo (LE), in oggetto epigrafato, proposto dalla società "SY02" S.r.l., tenuto conto dei contributi pervenuti e per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
Relazione istruttoria ID_VIP 10928.pdf - e5a336e4648d130e99884a1800e2d456c553ee9583e87bb4652cd79555209328

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo. Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti

PNRR

Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca

Giuseppe Angelini

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Relazione tecnica a supporto dell'istruttoria sul progetto
ID_VIP 10928

TIPOLOGIA DI PROGETTO	Impianto fotovoltaico "88_Surbo" e relative opere per la connessione alla RTN
POTENZA	20,90 MW
UBICAZIONE	Impianto Fotovoltaico: Comuni di Lecce (LE) e Surbo (LE) Cavidotto esterno e Stazione Elettrica di Trasformazione: Comuni di Lecce (LE) e Surbo (LE)
PROPONENTE	SY02 S.r.l.

Il progetto oggetto della presente analisi si pone come obiettivo la realizzazione di un parco fotovoltaico per la produzione di energia elettrica da immettere nella rete di trasmissione nazionale (RTN) in alta tensione. L'impianto di produzione denominato "88_Surbo" sarà costituito da n.30.086 moduli **bifacciali di potenza nominale pari a 695 Wp** e potenza complessiva pari a **20,90 MWp** quale risultante dalla somma delle potenze elettriche di **6 sottocampi** da realizzarsi nel Comune di **Lecce** e **Surbo**. I moduli fotovoltaici occuperanno una superficie netta pari a circa **10 ha** e saranno disposti in una configurazione orientabile est-ovest su tracker da 14 e 7 moduli.




Figura 1 – Inquadramento generale




Figura 2 – Inquadramento catastale dell'area di progetto

Secondo il PPTR l'area di progetto rientra in “Ambito 10 – Tavoliere Salentino” e più nello specifico nella Figura Territoriale “10.1 – La Campagna Leccese”.

Da un punto di vista urbanistico:

- L'area dell'impianto situata nel Comune di Lecce è classificata come “Zona Agricola” secondo la zonizzazione del vigente PRG di Lecce.
- Il tracciato del cavidotto attraversa le aree individuate come “Zone agricole” e come “Aree per insediamenti industriali ed artigianali” dal vigente PRG del Comune di Lecce.
- L'area di intervento situata nel Comune di Surbo ricade in Zona tipizzata E2 “Verde agricolo” come da zonizzazione del Programma di Fabbricazione di Surbo.

Di seguito si riporta la tabella riepilogativa, in cui sono indicate per ciascun riquadro le particelle catastali, con riferimento al catasto dei terreni dei Comuni di Lecce e Surbo.

DATI CATASTALI				
CAMPO	SOTTOCAMPO	Comune	Foglio	Particella
CAMPO A	STC A01	Lecce	151	22
CAMPO A	STC A02	Lecce	151	17
CAMPO A	STC A02	Lecce	151	98
CAMPO A	STC A02	Lecce	151	99
CAMPO A	STC A02	Lecce	151	101
CAMPO A	STC A02	Lecce	151	102
CAMPO A	STC A02	Lecce	151	14
CAMPO A	STC A02	Lecce	151	100
CAMPO A	STC A02	Lecce	151	114
CAMPO A	STC A02	Lecce	151	12
CAMPO B	STC B01	Surbo	10	9
CAMPO B	STC B01	Surbo	10	10
CAMPO B	STC B01	Surbo	10	13
CAMPO B	STC B02	Surbo	10	203
CAMPO B	STC B03	Surbo	9	69
CAMPO B	STC B03	Surbo	9	341
CAMPO B	STC B03	Surbo	9	343
CAMPO B	STC B03	Surbo	10	38
CAMPO B	STC B03	Surbo	10	40
CAMPO B	STC B03	Surbo	10	45
CAMPO B	STC B03	Surbo	10	217

CAMPO C	STC C01	Lecce	70	15
CAMPO C	STC C01	Lecce	70	51
CAMPO C	STC C01	Lecce	70	52
CAMPO C	STC C01	Lecce	70	53
CAMPO C	STC C01	Lecce	70	113
CAMPO C	STC C01	Lecce	70	180
CAMPO C	STC C01	Lecce	151	11
CAMPO C	STC C01	Lecce	151	13
CAMPO C	STC C01	Lecce	151	16

Tabella 1 – Dati catastali dell'impianto fotovoltaico

IDONEITA' DELL'AREA

Verifiche ai sensi dell'art. 20, co.8, D.lgs. n.199/2021

L'area dell'impianto **RIENTRA** nelle casistiche di cui all'art. 20, co.8, D. Lgs.199/2021, in quanto:

- **Let. a)** – Nell'area in esame **non sono presenti impianti che utilizzano già la stessa fonte energetica** (limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata)
- **Let. c)** – Il territorio previsto per il progetto **non si sovrappone, né completamente né in parte**, a cave o miniere dismesse, non riqualificate, abbandonate o in stato di degrado ambientale;
- **Let. c bis)** – Il sito previsto per il progetto **non** è situato su terreni o strutture che rientrano nelle proprietà di Ferrovie dello Stato Italiane, enti responsabili di infrastrutture ferroviarie, o entità che detengono concessioni autostradali;
- **Let. c bis 1)** – Il sito designato per il progetto **non** si trova all'interno delle aree e delle strutture gestite dalle autorità aeroportuali, comprese quelle situate nei confini degli aeroporti situati sulle isole minori, come specificato nell'allegato 1 del decreto emanato dal Ministro dello sviluppo economico in data 14 febbraio 2017, a condizione che siano effettuate le opportune verifiche tecniche da parte dell'ENAC;
- **Let. c ter):**
 - **VERIFICA N°2** - Dalla analisi della documentazione fornita e dalla consultazione della cartografia, si evince che l'area di progetto che comprende i **sottocampi STC A02, STC B01, STC B02, STC B03 e STC C01:**
 - **non coincide** con un'area interna ad un impianto industriale o ad uno stabilimento. Quest'ultimo come definito dell'art. 268, co.1, lett. h, D. Lgs. 152/2006;
 - **coincide** con un'area classificata agricola, racchiusa in un perimetro i cui punti distano non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento di cui al punto precedente.

L'area di progetto che comprende i sottocampi STC A02, STC B01, STC B02, STC B03 e STC C01 ricade tra quelle classificate come idonee ai sensi dell'art. 20 comma 8 lett. c-ter Verifica n.1 del D. Lgs. 199/2021.

La verifica procede per il sottocampo **STC A01:**

- **VERIFICA N°2** - Dalla analisi della documentazione fornita e dalla consultazione della cartografia, si evince che l'area di progetto che comprende il **sottocampo STC A01:**
 - **non coincide** con un'area classificata agricola, racchiusa in un perimetro i cui punti distano non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento di cui al punto precedente;
- **VERIFICA N°3** – L'area di progetto **non coincide** con un'area adiacente alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri;

Poiché il sottocampo **STC A01**, considerate le sue specifiche caratteristiche, non rientra nelle casistiche precedentemente analizzate, si procederà con la verifica di idoneità secondo l'articolo c-quater.

- **Let. c quater):**

- L'area di progetto **non è ricompresa** nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, incluse le zone gravate da usi civici;
- L'area di progetto **non è ricompresa** nella fascia di rispetto (500 m) dei beni sottoposti a tutela a sensi dell'art.136, D.lgs. n.156/2006.

L'area di progetto che comprende il sottocampo STC A01 ricade tra quelle classificate come idonee ai sensi dell'art. 20 comma 8 lett. c-quater del D. Lgs. 199/2021.




Figura 3 – Idoneità per le opere di progetto che ricadono nell' AREA B e nei suoi relativi sottocampi (STC B01-B02-B03)




Figura 4 – Idoneità per le opere di progetto che ricadono nell'AREA C




Figura 5 – Idoneità per le opere di progetto che ricadono nel sottocampo STC A02 dell'AREA A




Figura 6 – Idoneità per le opere di progetto che ricadono nel sottocampo STC A01 dell'AREA A

NON IDONEITA' DELL'AREA

Verifiche ai sensi del RR 24/2010 – Aree non Idonee

L'area dell'impianto proposto **NON RICADE** tra quelle indicate come *non idonee* ai sensi del regolamento regionale n. 24 del 2010.

AREE NON IDONEE ALL'ISTALLAZIONE DI FER AI SENSI DELLE LINEE GUIDA, ART. 17 E ALLEGATO 3, LETTERA F	AREA DI PROGETTO IN ESAME Campo Fotovoltaico	
Aree naturali protette nazionali e regionali	Non presente	
Zone umide Ramsar	Non presente	
Siti di importanza Comunitaria	Non presente	
Zona protezione Speciale - ZPS	Non presente	
Important Birds Area – IBA	Non presente	
Altre aree ai fini della conservazione della biodiversità	Non presente	
Siti Unesco	Non presente	
Beni Culturali +100m (parte II D. Lgs.42/2004) (vincolo L.1089/1939)	Non presente	
Immobili e aree dichiarate di notevole interesse pubblico (art. 136 D. Lgs.42/2004) (vincolo L.1947/1939)	Non presente	
Aree tutelate per legge (art. D.lgs.42/2004)	Territori costieri fino a 300m	Non presente
	Laghi e Territori contermini fino a 300m	Non presente
	Fiumi, torrenti e corsi d'acqua fino a 150m	Non presente
	Boschi +buffer di 100m	Non presente
	Zone archeologiche + buffer di 100m	Non presente
Aree a pericolosità	Tratturi + buffer di 100m	Non presente
	Idraulica	Non presente
Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio	Geomorfologica	Non presente
	Ambito A	Non presente
Area Edificabile urbana + buffer di 1Km	Ambito B	Non presente
	Segnalazione carta dei beni con buffer di 100m	Non presente
Coni visuali	Non presente	
Grotte	Non presente	
Lame e Gravine	Non presente	
Versanti	Non presente	
Aree agricole interessate da produzioni agro-alimentati di qualità	Non presente	

Tabella 2 – Applicazione dei criteri di pianificazione definiti dal RR n.24/2010

MODALITÀ DI INSERIMENTO DELL'IMPIANTO NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO

Riguardo all'adeguata integrazione dell'impianto nel paesaggio e sul territorio, come specificato al **punto 16 del D.M. 10-9-2010**, viene presentata un'analisi sui seguenti criteri, ritenuti fattori chiave per un giudizio favorevole sui progetti.

Punto 16.1:

- a) L'analisi della documentazione presentata **non verifica** il rispetto, da parte del soggetto proponente **SY02 S.r.l.** e delle aziende coinvolte nella progettazione degli standard internazionali ISO 9001 relativi ai sistemi di gestione della qualità e ISO 14001 per i sistemi di gestione ambientale.
 - b) L'impianto **non prevede** la valorizzazione dei potenziali energetici delle varie fonti rinnovabili presenti sul territorio e la loro capacità di sostituire le fonti energetiche fossili con la produzione di energia da fonte solare.
 - c) **Non è documentato** l'uso di criteri progettuali volti a minimizzare il consumo di suolo e massimizzare l'uso delle risorse energetiche disponibili.
 - d) Il progetto **non prevede** il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche.
 - e) **Non è presente** l'integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale.
- a) Il progetto **non riguarda** la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi.
 - b) **È assente** il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione degli impianti o di formazione per personale e maestranze future;
 - c) Si evidenzia che tale aspetto non risulta pertinente all'impianto oggetto di valutazione.

Punto 16.2:

Il progetto soddisfa in parte i requisiti menzionati precedentemente, i quali complessivamente contribuirebbero a promuovere le politiche della regione e dell'amministrazione centrale.

Punto 16.3:

Non applicabile, in quanto si tratta di un impianto fotovoltaico.

Punto 16.4:

Dalla ricognizione in campo effettuata dal soggetto proponente:

- L'uso del suolo dei terreni individuati per i sottocampi STC A01 e STC A02 è **oliveto**. Questo dato è coerente con le classificazioni di uso del suolo fornite dal programma Corine Land Cover per il periodo 1990-2018. Tuttavia, è importante notare che le piante di olivo presenti non possono essere considerati produttivi a causa dei sintomi della Xylella che affliggono le piante.
- L'uso del suolo per il terreno del Campo "B" è **seminativo non irriguo**. Questo dato conferma in parte l'uso del suolo individuato dal programma Corine Land Cover per il periodo 1990-2018. Infatti, nella porzione a Sud era stato identificato l'uso a Oliveto mentre oggi vi è solo superficie seminabile.
- L'uso del suolo per il terreno dell'impianto STC 06 è **seminativo non irriguo**. Questo dato risulta variato rispetto l'uso del suolo individuato dal programma Corine Land Cover (olivo) per il periodo 1990-2018.




Figura 7 – Zona Olivetata rilevata dal Corine Land Cover 2018



Figura 8 – Zona Olivetata (223) e Seminativo (231) rilevati dal Corine Land Cover 2018



Figura 9 – Zona Olivetata rilevata dal Corine Land Cover 2018

Non si evidenziano colture di pregio nelle aree di progetto.

NOTA: Si segnala che nella Relazione Agronomica i sottocampi dell'area B sono etichettati in modo diverso rispetto alla restante documentazione di progetto condivisa e messa a disposizione, con un'inversione tra STC B02 e STC B03. Di conseguenza, la Figura 8, tratta dalla documentazione ufficiale, è in disaccordo con la Figura 2, la quale è stata desunta dalla Relazione Generale.

Punto 16.5:

Il proponente non ha fornito una documentazione adeguata riguardo l'adozione di compensazione per affrontare gli impatti negativi non mitigabili, come richiesto dai criteri stabiliti al punto 16.1. La mancanza di dettagli specifici solleva preoccupazioni circa la capacità del progetto di gestire efficacemente questi impatti, compromettendo così la conformità ai requisiti normativi e agli standard di sostenibilità previsti.

Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici del 27.06.2022

Il progetto non prevede la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale nel sito di installazione. Di conseguenza, non sono stati analizzati gli indicatori previsti dalle Linee Guida sugli Impianti Agrivoltaici del 27.06.2022.

CONCLUSIONI

La presente relazione conclusiva valuta la conformità del progetto dell'impianto fotovoltaico dalla società **SY02 S.r.l.** alle normative vigenti. In particolare, si verifica la conformità delle aree selezionate secondo quanto stabilito dall'art. 20, comma 8, del D.Lgs. 199/2021 e si conferma la loro idoneità rispetto alle disposizioni del D.M. 10 settembre 2010 e del R.R. 24/2010.

Dalle analisi emerge che:

- L'area del progetto è **classificata come idonea** secondo l'art. 20, comma 8 del D. Lgs. 199/2021:

CAMPO A

- STC A01 - L'idoneità dell'area potrà essere dichiarata ai sensi dell'art. 20 comma **8 lett. c-quater** del D. Lgs. 199/2021;
- STC A02 - L'idoneità dell'area potrà essere dichiarata ai sensi dell'art. 20 comma **8 lett. c-ter (Verifica n.2)** del D. Lgs. 199/2021: l'area **di progetto interferisce** entro 500 metri dall'**agglomerato industriale Lecce-Surbo**.

CAMPO B

- STC B01 - L'idoneità dell'area potrà essere dichiarata ai sensi dell'art. 20 comma **8 lett. c-ter (Verifica n.2)** del D. Lgs. 199/2021: l'area **di progetto interferisce** entro 500 metri da **Impianti FER esistenti**;
- STC B02 - L'idoneità dell'area potrà essere dichiarata ai sensi dell'art. 20 comma **8 lett. c-ter (Verifica n.2)** del D. Lgs. 199/2021: l'area **di progetto interferisce** entro 500 metri da **Impianti FER esistenti**;
- STC B03 - L'idoneità dell'area potrà essere dichiarata ai sensi dell'art. 20 comma **8 lett. c-ter (Verifica n.2)** del D. Lgs. 199/2021: l'area **di progetto interferisce** entro 500 metri da **Impianti FER esistenti**;

CAMPO C

- STC C01 - L'idoneità dell'area potrà essere dichiarata ai sensi dell'art. 20 comma **8 lett. c-ter (Verifica n.2)** del D. Lgs. 199/2021: l'area **di progetto interferisce** entro 500 metri da **cava autorizzata**.
- L'area del progetto **rientra** nelle zone di idoneità definite dal Regolamento Regionale n. 24 del 2010.
- L'impianto fotovoltaico ricade in aree agricole con uso del suolo "**seminativo non irriguo**" e in parte interessa **aree occupate da uliveti non di pregio** affetti da Xylella.
- Il progetto non prevede la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale nel sito di installazione. Di conseguenza, non sono stati analizzati gli indicatori previsti dalle Linee Guida sugli Impianti Agrivoltaici del 27.06.2022.
- Non viene fornita documentazione adeguata riguardante l'adozione di misure di mitigazione e di compensazione per affrontare gli impatti negativi non mitigabili, come richiesto dai criteri stabiliti al punto 16.5 del D.M. 10-9-2010.